



**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 27 GIUGNO 2014

1. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito gara Torino/Roma del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

La C.G.F., riuniti i ricorsi numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6):

PARZIALMENTE ACCOLTO ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 3.000,00.

2. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso le sanzioni:

- ammonizione con diffida ed ammenda di € 15.000,00 al Sig. Garcia Rudi;
- ammonizione con diffida ed ammenda di € 10.000,00 al Sig. Scaglia Salvatore,

inflitte seguito gara Roma/Cagliari del 01.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 78 del 26.11.2013)

INAMMISSIBILE

3. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 30.000,00;
- ammenda di € 10.000,00,

inflitte seguito gara Juventus/Roma del 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 7.1.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 33.000,00

4. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso la sanzione della ammenda di € 20.000,00 inflitta seguito gara Roma/Genoa del 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 15.000,00

5. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso la sanzione della ammenda di € 30.000,00 inflitta seguito gara Roma/Sampdoria del 9.1.2014

PARZIALMENTE ACCOLTO ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 20.000,00

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 105 del 16.1.2014)

6. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta seguito gara Napoli/Roma del 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 20.000,00

7. Ricorso FC INTERNAZIONALE MILANO con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 50.000,00;
- obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Secondo anello verde Curva Nord" privo di spettatori,

inflitte seguito gara Milan/Internazionale del 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.